



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
Ufficio per le Relazioni Sindacali

N. 555/RS/39/9

Roma,

OGGETTO: Sentenza Consiglio di Stato n.1231/2019. Richiesta assunzione iniziativa legislativa per estenderne gli effetti al personale della Polizia di Stato che è stato collocato, a domanda, in pensione d'anzianità.

ALLA SEGRETERIA GENERALE FSP POLIZIA DI STATO  
ES-LS-PNFD-LI.SI.PO.-CONSAP-M.P.

ROMA

Con riferimento alla nota n. 874/SN dello scorso 15 giugno, concernente l'oggetto, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato che, in ordine alla problematica esposta, è stato richiesto un qualificato parere all'INPS.

Nel premettere che la Direzione Centrale Pensioni dell'Istituto Previdenziale ha ritenuto non attribuibili i benefici dei sei scatti su buonuscita ai soggetti collocati a riposo per art.21 della legge n.232/1990 (cioè coloro che conseguono il requisito dei 55 anni in presenza di un servizio utile di 35 anni) in quanto, detta condizione, è equiparata ad un collocamento a riposo a domanda, si riporta di seguito il testo del parere fornito.

*".....Com'è noto, al personale della Polizia di Stato, ai fini del trattamento di fine servizio, sono attribuiti in aggiunta a qualsiasi altro beneficio, sei scatti ai sensi dell'art. 21 della legge n. 232/1990 (mod. dell'art. 6-bis del decreto legge 21.9.1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20.11.1987, n. 472), sempreché tale personale cessi dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto.*

*Viceversa, i citati benefici non possono essere attribuiti ai soggetti collocati a riposo per art. 21 della legge n. 232/1990 (cioè a coloro che conseguono il requisito dei 55 anni in presenza di un servizio utile di 35 anni) in quanto, detta condizione, è equiparata ad un collocamento a riposo a domanda.*

*Indicazioni in tal senso sono state impartite da questa Direzione Centrale (D.C. Previdenza - ex INPDAP,) con Informativa n. 280 del 15.03.2001.*

*La sentenza del Consiglio di Stato n. 1231 del 22.09.2019, non risulta pertinente alla tematica in argomento essendo relativa ad un ricorso proposto da un prefetto avverso la mancata valutazione del beneficio dei sei aumenti periodici stipendiali, di cui all'art. 6 bis del D.L. n. 387/1987, nel calcolo dell'indennità di buonuscita*



# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
**SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
Ufficio per le Relazioni Sindacali

*percepita dall'appellante con determinazione ex INPDAP n. 6477 del 12.5.2011. A tale proposito, va altresì precisato che con il parere n. 3826/13 dell'11.09.2013, l'Adunanza della Sezione Prima del Consiglio di Stato ha ritenuto applicabile, al personale della carriera prefettizia, il beneficio dei menzionati sei aumenti periodici stipendiali nel calcolo del T.F.S..*

*E' il caso di ricordare, infine, il principio di carattere generale concernente il divieto per le pubbliche amministrazioni di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali in materia di personale."*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
De Bartolomeis